

---

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

---

---

*AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001*

---

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione  
della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla  
con delibera del 27 luglio 2020*





## Sommario

### Parte Generale

1. Il D. Lgs. 231/01: quadro normativo.....	6
1.1. I destinatari.....	7
1.2. I reati “presupposto” per l’applicazione del Decreto.....	7
2. Il Modello Organizzativo e l’Organismo di Vigilanza.....	13
3. Le Sanzioni .....	14
4. Identità e Governo.....	14
4.1. Identità istituzionale .....	14
4.2. La struttura organizzativa .....	16
4.2.1. Ambiti di attività delle Aree .....	17
5. Adozione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 da parte di FISM .....	19
5.1. La metodologia seguita .....	20
5.2. Il concetto di rischio accettabile .....	21
5.3. Tabella di sintesi dei reati applicabili per FISM.....	22
6. L’Organismo di Vigilanza .....	28
6.1. Regole Generali.....	28
6.2. Composizione, nomina e permanenza in carica .....	29
6.2.1. Cause di incompatibilità, revoca e sospensione .....	30
6.3. Funzioni e compiti.....	31
6.4. Flussi informativi dall’OdV.....	32
6.5. Flussi informativi verso l’OdV .....	33
6.6. Segnalazioni di Violazioni (c.d. Whistleblowing) .....	34
6.6.1. La tutela del Segnalante.....	34
6.6.2. Modalità di segnalazione .....	35
7. Sistema disciplinare.....	36
7.1. Sanzioni per i dipendenti.....	37
7.2. Sanzioni per collaboratori e consulenti.....	40
7.3. Sanzioni per i Volontari .....	41
7.4. Sanzioni applicabili nei confronti dei Soggetti Apicali .....	41
7.5. Misure applicabili per la tutela del Segnalante .....	42



---

# *Parte Generale*

---

## *1. Il D. Lgs. 231/01: quadro normativo*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti "D. Lgs. 231" o semplicemente il "decreto") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n° 300, ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'Ente di "appartenenza" di colui che commette il reato e che da quel reato ha tratto vantaggio. Tale responsabilità amministrativa non è stata estesa ad ogni reato previsto dal sistema penale italiano, bensì solo ad alcune categorie predeterminate dal legislatore, i c.d. reati-presupposto:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. Delitti di criminalità organizzata;
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
6. Delitti contro l'industria e il commercio;
7. Reati societari;
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
10. Delitti contro la personalità individuale;
11. Reati di abuso di mercato;
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio;
14. Reati Transnazionali;
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
17. Reati ambientali;
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
19. Razzismo e Xenofobia
20. Reati tributari

Questi ultimi, dal n. 17 al n. 20, sono il frutto di revisioni progressivamente effettuate dal legislatore in funzione del mutare della realtà del nostro Paese e dell'importanza assunta da alcune categorie (famiglie)

di reati nel corso del tempo per il modificarsi della realtà produttiva e della percezione sociale di disvalore di un certo specifico comportamento che, viceversa, in passato era poco o per nulla “considerato” dalla collettività (ne è un esempio l’introduzione della famiglia dei Reati Ambientali).

### *1.1.1 destinatari*

I soggetti “appartenenti” all’Ente il cui comportamento risulta rilevante ai fini della configurabilità della richiamata responsabilità amministrativa dell’Ente medesimo, possono essere classificati come di seguito:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità territoriale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, compresi dunque i volontari per gli Enti del Terzo Settore.

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231, qualificata appunto come “amministrativa”, ha lo scopo anzitutto di colpire il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcuna fattispecie di reato: è quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell’Ente, così da garantirne il reale valore affittivo.

Valore affittivo che viene ulteriormente aggravato dalla circostanza che la “condanna” dell’Ente al pagamento di una sanzione amministrativa comporta, contestualmente, la possibile applicazione di sanzioni interdittive, anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici e il divieto di pubblicità. Per le altre sanzioni previste dal Decreto, si fa rinvio al paragrafo 3.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231, però, prevedono l’esonero dalla responsabilità nel caso in cui l’Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, finalizzati alla prevenzione dei reati-presupposto, a cui fa eco la previsione dell’istituzione di un organismo di controllo interno all’Ente, con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l’aggiornamento.

Tutti i soggetti sopra richiamati sono destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo di FISM (nel seguito Modello), poiché è su di essi che grava l’attuazione del medesimo ed è rispetto ai comportamenti di tali soggetti ed al beneficio/interesse che portano all’Ente che si valuta la responsabilità amministrativa di quest’ultimo.

### *1.2.1 reati “presupposto” per l’applicazione del Decreto*

I reati previsti dagli artt. 24 e 25-terdecies D. Lgs. 231, possono essere raggruppati in alcune macro categorie (c.d. Famiglie di Reati) già richiamate in premessa:

**A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) e contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25-decies)**

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, 320, 321, 322 bis c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (art. 319, 319 bis)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

**B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)**

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

**C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.)



- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

**D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) e delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**E. Reati societari (art. 25-ter) e abusi di mercato (art. 25-sexies)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184, 185, D. Lgs. 58/1998)

**F. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Pentimento operoso (art. 5 D.L. n. 625/1979 – convertito con modifica in L. 15/1980)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976)
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv. New York 9/12/1999).

**G. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

**H. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

**I. Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 – septies)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**J. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art 25-novies)**

- Art. 171 L. n. 633/1941
- Art. 171-bis L. n. 633/1941
- Art. 171-ter L. n. 633/1941
- Art. 171-septies L. n. 633/1941
- Art. 171-octies L. n. 633/1941

**K. Reati ambientali (art. 25-undecies)**

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso o colposo di nave battente qualsiasi bandiera (artt. 8 e 9 D. Lgs. n. 202/2007).

#### **L. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter, 5 del D. Lgs. n. 286/1998).

#### **M. Reati transnazionali**

- Associazione per delinquere (art.416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater D.P.R. 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 D.P.R. 309/1990)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 286/1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## **N. Razzismo e Xenofobia**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis).

## *2. Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza*

Il Modello, per esonerare l'Ente da responsabilità, deve rispondere ad alcune specifiche esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi dei reati;
- b. prevedere specifici processi e relative procedure, utili a prevenire la commissione dei reati;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e. prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- f. prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- g. introdurre il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- h. introdurre un "sistema disciplinare" che sanzioni il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- i. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del decreto, prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- j. prevedere, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

- k. prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando si evidenzino significative violazioni delle procedure, o comunque quando intervengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Perché vi sia esonero da responsabilità, il reato, quindi, deve essere stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello (art 6, comma 1, lett. c). Ed infatti, il Giudice in sede di accertamento penale valuterà che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

### *3. Le Sanzioni*

Le **sanzioni** previste dal Decreto a carico degli Enti consistono in:

- a. sanzioni interdittive (ad es. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi);
- b. sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,70 e sequestro conservativo in sede cautelare (il limite di € 1.549.370,70 non si applica per i reati di cui all'art. 25-septies);
- c. sanzioni accessorie (ad es. pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca del profitto che l'Ente ha ricavato dal reato).

## *4. Identità e Governo*

### *4.1. Identità istituzionale*

La Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (di seguito anche "FISM" o "Fondazione") è nata per volontà dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (di seguito anche "AISM" o "l'Associazione") ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'UTG-Prefettura di Genova al n. 946, dove ha la propria Sede Legale, che ha ottenuto il riconoscimento giuridico con Decreto del Ministro della Sanità del 28 gennaio 2000.

FISM è anche una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale iscritta all'Anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale delle Agenzie delle Entrate Liguria.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri tre dei quali nominati dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza altre limitazioni se non quelle derivanti dalla legge e dal presente Statuto.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione debbono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

- a. medici specialisti, ricercatori e operatori professionali che abbiano maturato esperienza significativa per almeno sei anni nel campo della diagnosi, della cura della sclerosi multipla o della ricerca scientifica sulla malattia o su temi ad essa correlati;
- b. persone che abbiano ricoperto la carica di membri del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per almeno due mandati;
- c. persone di provata esperienza che abbiano ricoperto per almeno sei anni l'incarico di amministratore, direttore generale o dirigente di livello superiore in enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni;
- d. professionisti in materie giuridiche ed economiche, nonché esperti in economia aziendale o gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari di provata esperienza professionale per almeno sei anni.

All'organo di governo della FISM si affiancano altri due organi:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fra le persone in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società di capitali. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rinominabili;
- Un Comitato Scientifico che, rispetto alla finalità di svolgimento diretto, il finanziamento e la promozione delle attività di ricerca e di studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie similari nonché sui temi ad essa correlati, rilascia parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Il Presidente resta in carica per l'intera durata del suo mandato quale Consigliere ed è rieleggibile.

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, nei limiti della delega, ai Consiglieri delegati.

Gli obiettivi della Fondazione sono individuati nell'art. 3 dello Statuto:

**“Art. 3 - La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo:**

- a. lo svolgimento diretto, il finanziamento e la promozione delle attività di ricerca e di studio sulla sclerosi multipla e sulle patologie similari nonché sui temi ad essa correlati;
- b. il finanziamento e il supporto delle attività istituzionali dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
- c. la promozione, il finanziamento e lo svolgimento diretto, ovvero tramite l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ovvero ancora tramite società di capitali, di assistenza sanitaria e sociale a favore delle persone con sclerosi multipla e malattie similari;

*d. la formazione e l'istruzione di personale operante negli ambiti di cui sopra.*

*L'attività della Fondazione sarà in ogni caso limitata al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diversa da quelle indicate alle lettere di cui al comma precedente o ad esse connesse direttamente.*

*Potrà raccogliere presso il pubblico, organizzando e gestendo campagne di sensibilizzazione, fondi da destinare allo scopo di cui al presente articolo.*

*Non potrà in alcun modo distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; gli utili o avanzi di gestione saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.*

*Limitatamente al perseguimento dello scopo indicato nel presente articolo, la Fondazione potrà assumere partecipazioni, rilasciare garanzie a terzi, e compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria che non sia vietata dalle norme che regolano le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*

*In nessun caso la Fondazione potrà operare in contrasto con le finalità dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o comunque in modo tale da pregiudicarne l'operatività.”.*

## **4.2. La struttura organizzativa**

Per valutare la presenza di ambiti di attività a rischio di commissione dei reati presupposto descritti in precedenza, si è tenuto conto della suddivisione per processi, senza però tralasciare quella riferibile alle aree funzionali di cui si compone la struttura organizzativa, nonché di tutte quelle attività che, per caratteristiche intrinseche, possono considerarsi trasversali a tutte le aree funzionali (ad es. la gestione degli acquisti).

In particolare i processi/le aree rappresentate nell'organigramma di FISM sono le seguenti:

- a. Board, che comprende al proprio interno gli organi di vertice della Fondazione e la Presidenza;
- b. Amministrazione Finanza e Controllo;
- c. Direzione Affari Generali;
- d. Direzione Ricerca Scientifica;
- e. Gestione del Personale;
- f. Comunicazione;
- g. Direzione Raccolta Fondi;
- h. Area Eventi Nazionali;
- i. Servizi e progetti socio-sanitari;
- j. Servizi Generali;
- k. Attività Complesse.

Nell'ambito di ciascun processo e di tutte le aree funzionali sono state individuate le c.d. “attività sensibili”, vale a dire quelle attività che per caratteristiche intrinseche possono dar luogo alla commissione di uno dei reati-presupposto: o perché le modalità con cui vengono realizzate integrano una fattispecie penalmente rilevante oppure perché la finalità che raggiungono in concreto integra essa stessa un reato.



### *4.2.1. Ambiti di attività delle Aree*

#### *a. Board*

Comprende al proprio interno il Consiglio di Amministrazione e la Presidenza.

I compiti del Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche “CdA”) sono quelli specificati dallo Statuto della Fondazione, mentre quelli della Presidenza sono definiti in base alle deleghe specificamente attribuite a tale funzione dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni mandato (triennale).

Attualmente al Presidente vengono assegnati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, per tale via, lo stesso sovrintende a tutte le attività della struttura.

#### *b. Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo*

Gli ambiti di operatività del settore Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) sono tutti quelli solitamente attribuiti ad un’area amministrativa.

Dal momento che, in generale, le attività amministrative sono a rischio di una molteplicità di reati (soprattutto con riferimento alle scritture contabili ed alla gestione del patrimonio mobiliare), questo settore viene da molti anni sottoposto – insieme all’intera Fondazione – ad un controllo da parte di un soggetto esterno autonomo, una Società di Revisione, che certifica il bilancio e le attività che hanno portato alla sua costruzione.

La Direzione include anche l’attività c.d. di Controllo, vale a dire la funzione di controllo e monitoraggio dell’andamento economico della Fondazione nel suo complesso.

#### *c. Direzione Affari Generali*

La Direzione Affari Generali è una struttura composita, che può suddividersi essenzialmente in 4 diversi Uffici, ciascuno con compiti e attività differenti:

- Ufficio Legale, che accorpa oltre alla gestione degli affari legali veri e propri (contrattualistica, appalti, etc.) anche la gestione delle successioni e delle donazioni non di modico valore a favore dell’Ente;
- Ufficio Gestione Sistema Formale e Compliance che gestisce l’intera compliance interna ed esterna per la Fondazione, nonché la gestione di Privacy e Sicurezza sul Lavoro;
- Gestione del Patrimonio Immobiliare, attraverso l’Ufficio Tecnico, sia del patrimonio di proprietà dell’Ente sia del c.d. patrimonio in transito e, infine, delle sedi “a disposizione” dell’Ente;
- Assistenza e supporto alle funzioni istituzionali.

#### *d. Direzione Ricerca Scientifica*

La Direzione Ricerca Scientifica si occupa dell’attività cardine per la Fondazione, vale a dire la realizzazione diretta ed il finanziamento della ricerca in tema di Sclerosi Multipla. In particolare la Direzione si occupa di:

- ricerca fondamentale
- ricerca preclinica
- traslazionale
- clinica (comprensiva della ricerca riabilitativa).

La ricerca in ambito riabilitativo è finalizzata al miglioramento delle formule riabilitative che possono essere offerte alle Persone con Sclerosi Multipla e patologie similari, tali da migliorare le condizioni e la qualità di vita delle Persone con SM, e viene realizzata in stretto collegamento con le strutture complesse di AISM.

FISM svolge anche ricerca in sanità pubblica, sia in forma intramurale che finanziando progetti di ricerca extramurali.

#### *e. Area Gestione del Personale*

L'Area del Personale, che riporta direttamente alla Presidenza, si occupa della gestione amministrativa di tutto il personale dipendente.

#### *f. Area Comunicazione*

L'Area Comunicazione si occupa della comunicazione, Istituzionale che delle pubblicazioni della Fondazione (Riviste e pubblicazioni spot), nonché della parte Web, attraverso la gestione del sito e del Forum a questo collegato, dei Social Network, in particolare Facebook.

Al suo interno vi è l'Ufficio Stampa, che gestisce gli interventi della Fondazione sulla stampa nazionale cartacea e online.

#### *g. Direzione Raccolta Fondi*

La Direzione è composta da due macro-aree e da tre uffici che riportano direttamente alla Direzione RF.

- Area Individui che gestisce, prevalentemente per le finalità della ricerca, le donazioni provenienti dai singoli. Le tipologie di donatori sono essenzialmente di due tipi: donatori c.d. regolari e donatori sporadici, che cioè donano solo occasionalmente. Vi è poi il Face to Face che, attraverso la sottoscrizione di contratti con Agenzie esterne, ricercano donatori regolari;
- Area Corporate che si occupa della raccolta fondi proveniente dalle Aziende nonché di una parte della progettazione finanziata proveniente da Fondazioni bancarie ed enti privatistici;
- Grandi Donatori e Lasciti che svolge attività di promozione di donazioni da persone con rilevanti patrimoni personali e lasciti a favore della Fondazione o dell'Associazione.

#### *h. Area Eventi Nazionali*

L'Area Eventi Nazionali gestisce l'organizzazione su tutto il territorio nazionale, attraverso le Sezioni Provinciali di AISM ed i Punti di Solidarietà Nazionali, delle due manifestazioni nazionali di raccolta fondi: *La mela* di AISM e *Gardensia*. Cui si aggiunge un terzo evento, i cui proventi vengono devoluti integralmente alla Ricerca Scientifica: le *Erbe Aromatiche*.

Al livello territoriale la gestione avviene attraverso un supporto diretto alle Sezioni che, ciascuna nel territorio di conseguenza, si occupano di raccogliere fondi per la ricerca scientifica (che poi vengono versati alla Fondazione) e per finanziare le attività realizzate dalle medesime Sezioni sul territorio;

#### *i. Area IT e Servizi Generali*

L'Area IT gestisce tutta l'attività informatica ed informativa della Fondazione, fornendo anche supporto per la gestione di sistemi e software utilizzati dalla Fondazione ma non appartenenti alla stessa.

I Servizi Generali provvedono alla gestione e manutenzione degli uffici della Sede Nazionale, nonché supportando la Rete Territoriale per le forniture ed i servizi centralizzati forniti dall'Associazione.

### *5. Adozione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 da parte di FISM*

FISM ha inteso adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo, in linea con le previsioni del D. Lgs. 231, al fine di dare concreta attuazione ai valori ed ai principi cui si ispira in ogni ambito della sua attività e nella relazione con i propri stakeholder sia interni che esterni, per conseguire i propri obiettivi istituzionali.

L'adozione del Modello è, quindi, manifestazione del fatto che la Fondazione non tolleri comportamenti illeciti in quanto, oltre che contrari alle disposizioni di legge, contravvengono ai principi etici a cui FISM si ispira nella realizzazione delle proprie attività.

In particolare, la Fondazione ha assunto la decisione di adottare il Modello nella convinzione che tale strumento sia idoneo a rafforzare in tutti coloro che operano per suo conto (dipendenti, collaboratori, fornitori, partner, ricercatori, volontari, etc.), la consapevolezza che, nello svolgimento della propria attività, esiste il rischio di commettere illeciti passibili di sanzioni penali comminabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Fondazione (in veste di sanzioni amministrative).

Inoltre, FISM è convinta che attraverso il Modello di organizzazione, gestione e controllo sia possibile svolgere, grazie ad un'azione di attento monitoraggio e controllo sulle attività a rischio – da realizzare con il supporto dell'Organismo di Vigilanza – una vera e propria opera di prevenzione e contrasto della commissione di reati.

Dunque, considerato quanto richiamato in merito alla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi dai destinatari del Modello, a prescindere dal titolo giuridico formalmente attribuitogli, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e considerate, altresì, le ripercussioni sul patrimonio della Fondazione,

per l'applicazione di sanzioni pecuniarie (amministrative), nonché sull'attività dell'Ente, per l'applicazione di sanzioni interdittive, il commissariamento ed il sequestro cautelativo dei beni e dei proventi, nonché il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, FISM ha ritenuto indispensabile dotarsi dell'unico strumento, riconosciuto dalla legge, che consente di ottenere l'esimente della suddetta responsabilità, salvaguardandone l'operatività.

Per espressa previsione normativa (art. 6 co. 3), il Modello organizzativo può essere adottato anche sulla base di linee guida redatte dalle associazioni rappresentative di categoria. Tali linee guida devono essere, nel caso, comunicati al Ministero della Giustizia che, entro trenta giorni, può manifestare un parere in merito all'adeguatezza dei codici alla prevenzione dei reati.

La conformità del Modello a tali linee guida, non garantisce di per se il valore esimente dello stesso, la cui valutazione di adeguatezza è comunque demandata al Giudice.

Poiché però gli Enti di rappresentanza del mondo No Profit non hanno ad oggi formulato alcuna linea guida, in tale ambito FISM ha deciso di adottare un proprio specifico Modello ispirandosi alle linee generali provenienti dall'Ordine dei Commercialisti e adattandole alla propria specifica realtà.

### *5.1. La metodologia seguita*

Le *best practice* in tema di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231 prevedono anzitutto lo svolgimento di una specifica attività di Risk Self Assessment finalizzata all'analisi di reati astrattamente applicabili all'Ente, all'identificazione delle aree di rischio ("attività sensibili") e alla successiva valutazione del sistema di controllo interno dell'Ente, al fine di individuare gli eventuali ambiti di miglioramento volti a ridurre il "fattore di rischio", azzerandolo o riconducendolo ad un livello "accettabile", e di assicurare la coerenza del Modello all'attuale struttura organizzativa e ai requisiti dettati dal Decreto.

Gli obiettivi dell'Ente, nel realizzare il Risk Self Assessment, consistono:

- a. Nell'individuazione dei reati "presupposto" astrattamente applicabili all'Ente;
- b. nell'identificazione dei processi, sotto-processi e attività aziendali a rischio di reato e dei relativi responsabili;
- c. nell'analisi dell'"*as is*" del sistema di controllo interno per la prevenzione dei reati esistenti nei processi, sotto-processi od attività aziendali a rischio di reato e dei relativi responsabili.

Le fasi necessarie alla realizzazione di tale Risk Assessment di FISM sono state essenzialmente 5:

1. raccolta della documentazione e delle informazioni preliminari;
2. effettuazione di interviste mirate all'analisi dell'intero contesto di attività realizzate dalla Fondazione al fine di individuare le aree sensibili;
3. predisposizione dei questionari e interviste al management, allo scopo di affinare gli esiti delle interviste;
4. rielaborazione delle risposte;

Durante ciascuna delle interviste di cui al punto 2, sono state somministrate domande riguardanti il contenuto operativo delle singole attività, l'iter di realizzazione, la tracciabilità delle procedure seguite, esistenza di un sistema di monitoraggio interno al percorso seguito. Terminata questa fase è stato, poi, somministrato un questionario "per processo", finalizzato a valutare il grado di rischio per ciascun processo ed attività sensibile riconducibile al soggetto intervistato.

Le interviste con il management dell'Ente ed i questionari somministrati hanno permesso di individuare le attività sensibili ex D. Lgs. 231, ossia quelle attività che potrebbero potenzialmente comportare la commissione di un reato presupposto.

Una volta individuate tali attività sensibili ed i relativi rischi, è stato possibile procedere alla loro classificazione sulla base della potenzialità di accadimento dei reati ad esse associati e dell'adeguatezza dei presidi/controlli in essere.

Con riferimento a ciascuna categoria di reato, per le attività sensibili potenzialmente interessate si è valutato:

- A. rischio potenziale: livello di rischio associato all'attività in oggetto a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posto in essere (Alto, Medio o Basso);
- B. effetto del Sistema di Controllo Interno: effetto mitigante che i presidi di controllo interno hanno sull'impatto e/o sulla probabilità di un rischio (Alto - efficace, Medio - parzialmente efficace, Basso - non efficace);
- C. rischio residuo: livello di rischio associato all'attività in oggetto tenuto conto l'effetto del sistema di controllo interno posto in essere (Alto, Medio o Basso).

Terminata anche la fase di analisi dei risultati dei questionari somministrati, del sistema di controllo interno e del rischio residuo, sono stati individuati gli ambiti di miglioramento dell'organizzazione e del sistema di controllo interno.

## *5.2. Il concetto di rischio accettabile*

Ogni attività sensibile è stata poi "incrociata" con le famiglie di reati che sono state ritenute rilevanti per FISM, evidenziando di volta in volta la verificabilità del reato. Appare utile soffermarsi con qualche breve considerazione sul concetto di rischio e di rischio accettabile.

Il rischio è definito "accettabile" quando vi è assenza di "debolezze significative", ed in particolare:

- nella struttura: vale a dire che non vi è né eccessiva concentrazione delle responsabilità né una loro sproporzionata suddivisione;
- nelle procedure: perché le stesse sono note, condivise e dinamiche (nel senso che sono in grado di adattarsi alle inevitabili modifiche che nel tempo ogni attività subisce);
- nel controllo, sia interno che esterno (quest'ultimo ove previsto/possibile).

Ovviamente la misura del rischio è un "valore" convenzionalmente definito, non è misurabile in modo scientifico o comunque "matematico", se non attraverso l'utilizzo di basi di calcolo che siano a loro volta a carattere "convenzionale".

Nella sostanza, il rischio di cui si fa riferimento nell'ambito dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231, afferisce alla misurazione della possibilità o probabilità che un soggetto o più soggetti – in funzione

dell'attività svolta e del processo in cui è/sono inquadrato/i – di commettere uno dei reati-presupposto. Ovviamente, nell'effettuazione dell'analisi dei rischi l'operazione di valutazione della probabilità o possibilità di commissione di uno o più reati non comprende alcuna valutazione di tipo soggettivo, che sia quindi riconducibile ad un soggetto determinato (un dirigente, un responsabile, etc.), bensì all'astratta ed oggettiva possibilità che, nella realizzazione di una determinata attività, possa concretizzarsi una fattispecie di reato.

Una ulteriore considerazione da introdurre, prima di poter spiegare in cosa consista il rischio accettabile è quella per cui vi sono ambiti di attività in cui la totale assenza di rischio è di fatto impossibile, intendiamo far riferimento cioè alla circostanza che vi sono attività che sono considerate rischiose in sé e, dunque, l'unico modo per azzerare il fattore di rischio sarebbe, di fatto, non realizzarle: ad es. nel caso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, salvo il caso di non contrattare in alcun modo con la PA, non si può negare che qualsiasi ente (anche No Profit), che intrecci relazioni e promuova attività con il soggetto pubblico, non possa essere "tentata" di commettere, per il tramite delle proprie figure apicali, i reati suddetti o non vi incorra senza una effettiva consapevolezza di commettere una fattispecie di reato.

Per questo motivo, la costruzione di un Modello Organizzativo non deve ritenersi volta alla totale soppressione dei reati, anche a costo di non realizzare in tutto o in parte ciò che rientra nell'ambito di attività dell'Ente (quale che ne sia la natura giuridica), bensì quello di eliminare il rischio laddove possibile o di contenerlo entro limiti, per l'appunto, accettabili (ad es. rendendo più difficile la realizzazione di un reato, per l'inasprimento dei controlli o la creazione di processi e procedure in ambiti lasciati "vuoti" dall'organizzazione interna).

In buona sostanza, è accettabile il rischio che una fattispecie di reato possa realizzarsi con un basso, o in alcuni casi medio, livello di probabilità o che un'attività in sé rischiosa sia collocata all'interno di un sistema di controlli che possa prevenire il concretizzarsi di un comportamento penalmente rilevante.

In merito alle azioni correttive volte al contenimento del rischio, queste fanno riferimento in gran parte a procedure, policy e prassi consolidate negli anni e periodicamente sottoposte a revisione, per il mutare sia della legislazione sia del differente assetto organizzativo interno.

### 5.3. Tabella di sintesi dei reati applicabili per FISM

Nel dettaglio, di seguito, si riportano la sintesi dei reati-presupposto che si ritengono applicabili alla realtà ed alle attività di FISM, in quanto passibili di realizzazione da parte di Rappresentanti FISM e quali invece non siano applicabili.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia (artt. 24-25 e 25decies)	SI
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)	SI (alcuni)
Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	SI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	SI	
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	SI	
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico		NO
Interrompere un sistema informatico o telematico	SI	
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	SI	
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche		NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	SI	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	SI	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	SI	
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica		NO

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)	SI (alcuni)	
Associazione per delinquere	SI	
Associazione per delinquere di tipo mafioso	SI	
Scambio elettorale politico-mafioso	SI	
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione		NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	SI	
Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione etc. di armi		NO

Falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art 25-bis)	SI (alcuni)	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate		NO
Alterazione di monete		NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate		NO

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede		NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati		NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo		NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete...		NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati		NO
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	SI	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	SI	

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)	SI (alcuni)	
Turbata libertà dell'industria o del commercio		NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza		NO
Frodi contro le industrie		NO
Frode nell'esercizio del commercio	SI	
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine		NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	SI	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	SI	
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari		NO

Reati societari (art 25-ter)	SI (alcuni)	
False comunicazioni sociali	SI	
False comunicazioni sociali di lieve entità	SI	
False comunicazioni sociali delle società quotate		NO
Indebita restituzione di conferimenti	SI	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI	
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante		NO



Impedito controllo	SI	
Operazioni in pregiudizio dei creditori		NO
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione		NO
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	SI	
Formazione fittizia del capitale		NO
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori		NO
Illecita influenza sull'assemblea		NO
Corruzione tra privati	SI	
Istigazione alla corruzione tra privati	SI	
Aggiotaggio		NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	SI	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25-quater)		NO
Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art 25quater-1)		NO
Delitti contro la personalità individuale (art 25-quinquies)		NO
Abusi di mercato (art 25-sexies)		NO
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 – septies)		SI
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)		SI
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art 25novies)		SI

Reati ambientali (art. 25-undecies)	SI (alcuni)	
Inquinamento ambientale	SI	
Disastro ambientale		NO
Delitti colposi contro l'ambiente	SI	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività		NO
Circostanze aggravanti		NO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		NO
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento		NO
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	SI	
Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente		NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenute dei registri obbligatori e dei formulari		NO
Traffico illecito di rifiuti		NO
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti		NO
Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione		NO
Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria		NO
Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. B) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione		NO

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. A), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.		NO
Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica		NO
Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive		NO
Inquinamento doloso o colposo di nave battente qualsiasi bandiera		NO

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25duodecies)	SI (alcuni)	
Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare	SI	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine		NO

Reati transnazionali (Artt. 3 e 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146)	SI (alcuni)	
Associazione di tipo mafioso	SI	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi		NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	SI	
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine		NO
Favoreggiamento personale	SI	

Razzismo e Xenofobia		NO
----------------------	--	----

## 6. *L'Organismo di Vigilanza*

L'art. 6, co. 1, lett. A) e b) del D. Lgs. 231 subordina l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, che abbia deciso di adottare un Modello, all'istituzione di un Organismo di Vigilanza (nel seguito anche "OdV" o "Organismo") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. All'OdV è assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed effettiva applicazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento dell'Ente. Al fine di adempiere alle proprie funzioni i componenti dell'OdV devono avere i seguenti requisiti:

### *a) Autonomia ed indipendenza*

L'OdV deve necessariamente disporre di autonomia e indipendenza, garantita:

- dalla mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione con l'Ente per il componente dell'OdV, in quanto libero professionista, consulente esterno alla Fondazione stessa;
- dal posizionamento di vertice nella struttura della Fondazione riconosciuta all'Organismo di Vigilanza e dal fatto che questo debba riportare direttamente verso il Board della Fondazione;
- da autonomi poteri di spesa dell'Organismo di Vigilanza.

### *b) Professionalità*

La professionalità è assicurata, oltre che dalle competenze specifiche maturate dal componente con riferimento al settore in cui opera la Fondazione, dalla facoltà riconosciuta allo stesso di avvalersi delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie Direzioni sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo.

### *c) Continuità di azione*

La continuità di azione è garantita dalla facoltà dell'OdV sia di impostare un apposito sistema di flussi informativi, che gli consentono di essere tempestivamente informato sui cambiamenti e/o sugli accadimenti interni all'Ente che possono avere impatti sul funzionamento del Modello, sia di usufruire di risorse della Fondazione dedicate alle attività di audit interni, a cui affidare l'attività di vigilanza sul Modello.

## *6.1. Regole Generali*

L'Organismo deve essere composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non si trovino in posizione di conflitto di interessi con l'Ente medesimo.

Le attività dell'OdV non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura dell'Ente, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione di valutare l'adeguatezza del suo operativo, in quanto su di esso insiste la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza alcun limite a qualunque informazione per l'adempimento delle attività di indagine, analisi e controllo. È obbligatorio per tutte le Aree di attività, ad ogni livello, di fornire

le informazioni in loro possesso a fronte di richieste dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso e devono astenersi dal ricercare notizie riservate per finalità estranee a quelle stabilite dall'incarico assegnato, salvo il caso di espressa richiesta o autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del soggetto delegato dal Consiglio medesimo. In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme nazionali ed europee, nonché quelle appartenenti al sistema interno, in materia di trattamento di dati personali. L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico che viene adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

All'OdV vengono assegnati poteri di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'attuazione ed il funzionamento del Modello, senza che questo comporti l'attribuzione di poteri di modifica della struttura organizzativa o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Ricercatori, Volontari e Organi della Fondazione. Tali poteri restano in capo ai soggetti competenti in base allo Statuto della Fondazione.

## *6.2. Composizione, nomina e permanenza in carica*

L'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231, viene nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione, che può delegare la Presidenza all'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Modello.

La composizione del collegio può essere Monocratica o Collegiale, in quest'ultimo caso si compone di tre membri.

La nomina si perfeziona con l'accettazione espressa dell'incarico. Nel corso della prima riunione, in caso di composizione collegiale dell'Organismo, viene nominato il Presidente, scelto tra i propri componenti esterni all'Ente.

L'OdV dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico. La revoca dei suoi membri può avvenire solo per giusta causa.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'OdV, il CdA, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la reintegrazione dell'OdV. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza dell'OdV è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla prima riunione successiva dell'OdV.

In caso di decadenza dell'OdV per scadenza del mandato triennale, questo conserva le proprie funzioni, in regime di *prorogatio*, fino all'insediamento del nuovo OdV.

I compensi e gli eventuali rimborsi, per le spese sostenute per ragioni dell'ufficio, vengono stabiliti al momento della nomina, fermi i limiti posti dal Regolamento vigente in FISM per i rimborsi spese per il

personale dipendente, anche nel caso in cui i componenti dell'Organismo non siano scelti tra il personale dipendente.

Una volta effettuata la nomina, il Presidente FISM provvede ad informare tutti i livelli della Fondazione dell'avvenuta nomina dell'OdV, dei poteri attribuiti, delle relative responsabilità e competenze, nonché delle modalità per poter effettuare all'OdV le segnalazioni di eventuali difformità di comportamenti rispetto alle previsioni del Modello Organizzativo.

### *6.2.1. Cause di incompatibilità, revoca e sospensione*

Per poter essere nominato membro dell'OdV di FISM è necessario possedere specifici requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità. Non devono esserci, inoltre, cause di incompatibilità con l'incarico medesimo.

In particolare, in caso di nomina la persona designata deve, all'atto del conferimento dell'incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di incompatibilità:

- a. essere in conflitto di interesse – anche potenziale – con FISM tale da pregiudicare l'indipendenza necessaria;
- b. aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese fallite, in liquidazione coatta amministrativa o sottoposte ad altre procedure concorsuali;
- c. essere stato condannato con sentenza condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti di cui al D. Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sul requisito di moralità;
- d. aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- e. essere membro di OdV di Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231.

Nella dichiarazione attestante l'assenza di queste cause, i componenti dell'OdV si impegnano anche a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di una delle predette situazioni.

FISM si riserva la possibilità di effettuare puntuali controlli sull'esistenza di una o più delle condizioni sopra indicate.

La revoca di un componente dell'OdV o dell'intero Organismo, potrà avvenire, come anticipato, solo per giusta causa, mediante delibera del CdA. Si considera giusta causa:

1. la perdita di uno dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
2. il sopraggiungere di uno dei motivi di incompatibilità sopra richiamati;
3. grave negligenza nell'assolvimento dell'incarico assegnato;

4. l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, risultante da una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), emessa nei confronti dell'Ente per uno dei reati-presupposto;
5. l'attribuzione di funzioni o compiti operativi all'interno dell'Ente incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e di "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Oltre che in caso di revoca, i componenti dell'OdV cessano singolarmente o collegialmente dal proprio ruolo anche in caso di rinuncia di uno o più dei suoi membri o in caso di sopravvenuta incapacità di uno o più dei suoi membri. In tali casi, il CdA provvede alla sostituzione del componente o dell'intero Collegio con la massima tempestività.

### 6.3. Funzioni e compiti

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti funzioni:

- a) verifica periodica della mappa delle mansioni e dei processi a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività associative;
- b) vigilanza sull'effettività e concreta applicazione del Modello, sulla sua concreta attitudine a prevenire i reati, attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello, mediante il presidio sia delle aree a rischio di reato, sia di quelle caratterizzanti l'attività tipica di FISM che di quelle strumentali alla commissione dei reati (ad esempio nella gestione delle risorse finanziarie).
- c) effettuazione periodica di una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi aziendali a maggior rischio reato;
- d) valutare la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione dei reati;
- e) analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- f) verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure;
- g) verificare periodicamente il flusso di informazioni che sarà stabilito con apposito Regolamento dallo stesso OdV, che si allega a formare parte integrante;
- h) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Fornitori, Consulenti e Partner finalizzate:
  - o all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
  - o all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Fornitori, Consulenti e Partner qualora si accerti la violazione delle prescrizioni);
- i) indicare ai Responsabili di attività le opportune integrazioni al sistema di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata sia in uscita) già esistenti, attraverso l'introduzione di eventuali accorgimenti utili a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e/o connotati da margini di discrezionalità più ampi di quelli ordinariamente previsti.

j) promuovere il necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:

- proporre al CdA gli aggiornamenti del Modello conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche all'organizzazione interna e all'attività della Fondazione;
- collaborare alla predisposizione e integrazione della normativa interna (codice etico e di comportamento, protocolli, procedure di controllo, etc.) volta alla prevenzione dei rischi di reato;
- identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi individuati o individuabili rispetto a processi e procedure procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi;
- promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza tra gli organi associativi, i dipendenti, i ricercatori ed i volontari della Fondazione del Modello, fornendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente necessari nonché istituendo specifici momenti di formazione;
- provvedere a coordinarsi con le altre funzioni interne alla Fondazione per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto attenga alla concreta attuazione del Modello;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate con possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione dei reati oggetto delle attività di prevenzione.

Per adempiere ai compiti descritti, l'OdV stabilisce le attività di controllo a ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando e integrando le procedure di controllo.

#### *6.4. Flussi informativi dall'OdV*

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'OdV riferisce direttamente al CdA della Fondazione o al soggetto da questo delegato.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce almeno annualmente al CdA lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi decisi dall'Ente per l'implementazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA o dal soggetto delegato e, a sua volta, potrà richiedere al CdA di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.



## 6.5. Flussi informativi verso l'OdV

Il D. Lgs. 231 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni della Fondazione, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, e/o alla corretta applicazione del Modello, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni.

Sono istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, consistenti in:

- a. un indirizzo di posta:

*Organismo di Vigilanza di FISM*

*Via Operai 40, 16149 Genova*

- b. un indirizzo di posta elettronica [odv231aism@outlook.it](mailto:odv231aism@outlook.it)

resi noti al personale aziendale il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

Inoltre, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni relative a:

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti associativi, dai dipendenti, dai volontari, con particolare attenzione a quelli appartenenti ad organi sociali, per procedimenti attivati nei loro confronti per uno dei reati-presupposto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, da cui emerga l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- esistenza di attività di verifica interna da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti, anche nei confronti di soci e volontari della Fondazione, e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- rilevanti cambiamenti organizzativi ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

Per quanto concerne i fornitori, i collaboratori ed i partner, gli obblighi di segnalazione richiamati e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto delle previsioni del Modello, devono essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti sottoscritti con tali soggetti o, comunque, in appositi accordi sottoscritti dalle parti.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto dell'Ente, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni tenute al relativo invio.

## 6.6. Segnalazioni di Violazioni (c.d. Whistleblowing)

### 6.6.1. La tutela del Segnalante

Con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (anche nota come “Legge sul Whistleblowing”) il legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico, con la richiamata Legge ha introdotto specifiche previsioni per gli Enti destinatari del D. Lgs. n. 231 ed ha inserito, all’interno dell’art. 6 di quest’ultimo decreto, tre nuovi commi, ovvero il comma *2bis*, *2ter* e *2quater*.

In particolare l’art. 6 dispone:

- al comma *2bis* che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
  - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lettere a) e b)<sup>1</sup>, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
  - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- al comma *2ter* prevede che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma *2bis* può essere denunciata all’Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

---

<sup>1</sup> Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, statuisce che: “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

- al comma 2<sup>quater</sup> è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come “nullo”. Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all’erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul Whistleblowing introduce nell’ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l’efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell’onere di dimostrare – in occasione di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, etc. o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro – che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. inversione dell’onere della prova a favore del segnalante).

### *6.6.2. Modalità di segnalazione*

La Fondazione si impegna a incentivare e proteggere chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231 decide di farne segnalazione (c.d. whistleblower). A tal fine, la Fondazione ha adottato la “Procedura per segnalazioni Illecite e tutela del Segnalante”, avente lo scopo di regolare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni ricevute. Potranno costituire oggetto di segnalazione:

- violazioni di leggi, norme applicabili;
- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’Ente ai sensi del Decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Codice Etico e di Comportamento e/o del Modello della Fondazione.

In particolare:

- Dipendenti, Collaboratori, Ricercatori e Volontari devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure associative per il livello di riferimento, del Codice Etico e di Comportamento e del Modello Organizzativo in generale, nonché gli ordini ricevuti da soggetti in posizione di superiorità gerarchica che siano da ritenersi in contrasto con la legge o la normativa vigente;
- Dipendenti, Collaboratori, Ricercatori, Volontari e Fornitori devono segnalare all’OdV qualunque notizia relativa alla commissione, reale o anche solo presunta, di reati;
- Dipendenti, Collaboratori e Volontari, che ricoprono ruoli di gestione o coordinamento del personale o di altri volontari, hanno l’obbligo di segnalare all’OdV le violazioni del Modello

Organizzativo commesse dai soggetti che a loro rispondono gerarchicamente o per effetto del sistema organizzativo.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001). Tramite i soggetti preposti, saranno effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che tali verifiche siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi generali di indipendenza e professionalità delle attività di controllo e di riservatezza.

L'Ufficio Compliance è il destinatario delle segnalazioni.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui ai paragrafi precedenti, tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Ufficio Compliance, per segnalare eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento, attraverso posta ordinaria a:

*Organismo di Vigilanza di FISM*

*Via Operai 40, 16149 Genova*

e un indirizzo di posta elettronica [segnalazioni231fism@outlook.it](mailto:segnalazioni231fism@outlook.it)

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, D. Lgs. n. 231/2001) e saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

L'Ufficio Compliance si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare le attività di verifica. La Fondazione si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate dall'Ufficio Compliance in un apposito archivio.

## *7. Sistema disciplinare*

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché

presupposto imprescindibile per consentire alla Fondazione di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Fondazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a. la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- b. la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- c. l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- d. la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- e. l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- f. l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- g. violazione delle misure previste dal Modello 231 a tutela del segnalante condotte illecite o inadempienze; nonché l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di tali segnalazioni che si rivelano infondate;
- h. la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi associativi competenti.

### *7.1. Sanzioni per i dipendenti*

In relazione al personale dipendente, la Fondazione deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o della Documentazione etica, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte integrante, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Fondazione, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Fondazione, così come previsto dal vigente CCL applicabile.

Coerentemente con quanto disciplinato dai contratti collettivi applicati, le violazioni del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Fondazione:

- Richiamo verbale.
- Richiamo scritto.
- Multa per un massimo di 4 ore della retribuzione.
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 o 10 giorni in base al contratto applicato.
- Licenziamento disciplinare.

Qui di seguito un elenco di alcuni comportamenti riportati in parte dai CCL di riferimento a mero titolo esemplificativo, che possono dare luogo a provvedimenti disciplinari:

1. alteri o falsifichi i dati o i risultati di attività di studio o di ricerca allo scopo di trarne un vantaggio personale o a favore della FISM;
2. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
3. prometta o consegni denaro o altre utilità ad un pubblico dipendente o ad un privato per favorire una richiesta o comunque un interesse della FISM;
4. utilizzi i fondi di provenienza pubblica o privata in modo difforme da quello per cui sono stati erogati, salvo autorizzazione all'Ente da parte del soggetto erogatore pubblico e/o privato;
5. utilizzi fondi di provenienza illecita per realizzare progetti o attività a favore della Fondazione;
6. renda spontaneamente o dietro richiesta, dichiarazioni false, anche solo parzialmente, nei confronti dell'autorità giudiziaria o, comunque, nei confronti di altra autorità pubblica verso cui sia tenuto a fornire informazioni attinenti alla Fondazione;
7. predisponga un falso rendiconto per giustificare l'uso dei fondi concessi alla Fondazione, oppure per modificare le risultanze delle scritture contabili obbligatorie a favore o in danno delle stesse;
8. accetti o dia regali, mance o altre utilità, salvo quelle di modico valore;
9. acceda a sistemi informatici della Fondazione senza essere autorizzato o acceda a sistemi informatici di terzi in modo fraudolento o, comunque, senza le necessarie autorizzazioni per avvantaggiare, anche solo indirettamente, la Fondazione;
10. commetta atti in pregiudizio alla normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure manometta o disattivi sistemi destinati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
11. ometta di comunicare eventuali abusi, comportamenti illegittimi o illegali, ovvero violazioni del modello organizzativo della Fondazione commessi da dipendenti/collaboratori di cui venga a conoscenza;

12. effettui segnalazioni di eventuali abusi, comportamenti illegittimi o illegali, ovvero violazioni del modello organizzativo della Fondazione, infondate o comunque non veritiere, laddove tale comportamento sia posto in essere con dolo o colpa.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Fondazione;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
  - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Fondazione nei confronti del dipendente stesso;
  - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Fondazione grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Fondazione non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCL applicabile per le singole fattispecie. I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Fondazione.

## *7.2.Sanzioni per collaboratori e consulenti*

L'inosservanza, da parte di Collaboratori e di Consulenti in genere, delle disposizioni del Modello (per quanto di pertinenza degli specifici rapporti contrattuali in essere), ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231.

Qui di seguito un elenco di alcuni comportamenti riportati, a mero titolo esemplificativo e in parte, nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti di riferimento, che possono dare luogo ai rimedi contrattuali sopra stabiliti:

1. alteri o falsifichi i risultati di ricerche scientifiche o sociali allo scopo di trarne un vantaggio personale o a favore della Fondazione;
2. non svolga la prestazione professionale affidata nei modi e nei tempi concordati (in caso di inadempimento sia di natura contrattuale che extracontrattuale) con la Fondazione, omettendone di darne preventiva comunicazione. La condotta è grave in caso di reiterazione del comportamento secondo quanto stabilito dalla lettera d'incarico, dall'accordo o dal contratto;
3. prometta o consegni denaro o altre utilità ad un pubblico dipendente o ad un privato per favorire una richiesta o comunque un interesse della Fondazione;
4. accetti regali, mance o altre utilità, salvo quelle di modico valore;
5. utilizzi i fondi di provenienza pubblica o privata in modo difforme da quello per cui sono stati erogati;
6. utilizzi fondi di provenienza illecita per realizzare progetti o attività a favore della Fondazione;
7. renda spontaneamente o dietro richiesta dichiarazioni false, anche solo parzialmente, nei confronti dell'autorità giudiziaria o, comunque, nei confronti di altra autorità pubblica verso cui sia tenuto a fornire informazioni attinenti alla Fondazione;
8. predisponga un falso rendiconto per giustificare l'uso dei fondi concessi alla Fondazione oppure per modificare le risultanze delle scritture contabili obbligatorie a favore o in danno della Fondazione medesima;
9. acceda a sistemi informatici della Fondazione senza essere autorizzato o acceda a sistemi informatici di terzi in modo fraudolento o, comunque, senza le necessarie autorizzazioni per avvantaggiare, anche solo indirettamente, la stessa;
10. commetta atti in pregiudizio alla normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure manometta o disattivi sistemi destinati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
11. ometta di comunicare eventuali abusi, comportamenti illegittimi o illegali, ovvero violazioni del modello organizzativo della Fondazione commessi da altri dipendenti/collaboratori di cui venga a conoscenza;
12. effettui segnalazioni di eventuali abusi, comportamenti illegittimi o illegali, ovvero violazioni del modello organizzativo di FISM, infondate o comunque non veritiere, laddove tale comportamento sia posto in essere con dolo o colpa grave.



### *7.3. Sanzioni per i Volontari*

L'inosservanza, da parte dei Volontari, delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico e di Comportamento (per quanto di pertinenza degli specifici rapporti in essere), ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV determina le sanzioni di seguito riportate. In caso di violazioni, i Volontari verranno sottoposti all'esame dell'organo competente in base allo Statuto della Fondazione che, tenuto conto del livello di gravità ed eventuale reiterazione, nel rispetto delle procedure derivanti dallo Statuto medesimo, potrà disporre le seguenti sanzioni:

a. In caso di Volontario che rivesta una carica:

- revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione
- revoca di un singolo Consigliere di Amministrazione

La decisione dovrà essere assunta per la decadenza dalla carica:

- dell'intero Consiglio o del singolo Consigliere, dall'Assemblea dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, i quali rappresentino la maggioranza delle Sezioni dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla stessa, a quel momento regolarmente costituite, in caso di gravi inadempienze o negligenze nell'assolvimento dei propri compiti, inclusa l'ipotesi in cui l'intero Consiglio della Fondazione o il singolo Consigliere abbiano operato in contrasto con le finalità dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o comunque in modo tale da pregiudicarne l'operatività.
- del singolo Consigliere, dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli altri componenti, con deliberazione motivata assunta, per il caso di gravi inadempienze o negligenze nell'assolvimento dei suoi compiti

b. In caso di Volontario che non rivesta una carica:

- La sospensione dall'attività di volontario;
- La cessazione del rapporto di volontariato;
- Non ammissione a tempo indeterminato come volontario FISM.

In tale ultima ipotesi la decisione verrà assunta dal Consiglio di Amministrazione.

### *7.4. Sanzioni applicabili nei confronti dei Soggetti Apicali*

Nei confronti dei Soggetti apicali, che abbiano posto in essere violazioni alle procedure e/o alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico e di Comportamento dell'Ente, nonché disposizioni del presente Modello, nonché di tutta la documentazione che di esso forma parte integrante, la Fondazione, tenuto conto del rapporto di natura fiduciaria esistente, adotterà quanto previsto dalla Legge, dal Codice Civile e dal CCL applicato, nonché le eventuali ulteriori normative speciali applicabili.

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Fondazione, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

Nel caso in cui le figure apicali che commettono la violazione siano dipendenti e/o volontari di AISM, tali violazioni dovranno essere comunicate dalla Fondazione all'Associazione affinché quest'ultima, in funzione del rapporto esistente tra i due Enti e dell'accordo sottoscritto dai medesimi, assuma nei confronti del proprio dipendente e/o volontario ogni opportuno provvedimento in attuazione di quanto previsto dalla legge, dai CCNL applicabili, dalla normativa interna dell'Associazione nonché dal Modello Organizzativo dell'AISM e dal correlato Codice di Comportamento.

### *7.5. Misure applicabili per la tutela del Segnalante*

In accordo con quanto previsto dalla L. 179/2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, la Fondazione – in caso di violazione delle misure a tutela del segnalante condotte illecite o violazioni del Modello, o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate – ne valuta la gravità e applica le sanzioni previste ai paragrafi precedenti.



Fondazione Italiana Sclerosi Multipla – Onlus  
Via Operai, 40  
16149 Genova  
Centralino 010 27131

[www.aism.it](http://www.aism.it)  
[fism@aism.it](mailto:fism@aism.it)  
[legalecompliance@aism.it](mailto:legalecompliance@aism.it)

Tutti i diritti sono riservati